



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 3 DEL 31 GENNAIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI**

Con la Legge di bilancio 2020 viene innovata la disciplina del credito di imposta per acquisto beni strumentali normali e beni industria 4.0 (incluso il software). Nella scheda l'analisi delle novità introdotte.

Pagina 5

- **COMPENSAZIONI 2020: NOVITÀ DECRETO FISCALE E CHIARIMENTI**

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 ha innovato profondamente la disciplina della compensazione dei crediti fiscali. In questa scheda riepiloghiamo le novità sulla base dei primi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Pagina 8

- **DETRAZIONE COLONNINE DI RICARICA MODELLO 730/2020**

Una delle novità contenute nel modello di dichiarazione 2020 riguarda la possibilità di beneficiare della detrazione al 50% delle spese sostenute per le cd. "colonnine di ricarica" delle auto elettriche. In questa scheda vediamo a cosa prestare attenzione.

Pagina 13

AGGIORNAMENTO

- **CORRISPETTIVI E DOCUMENTO COMMERCIALE**

Nella consueta rubrica pubblichiamo alcuni chiarimenti in merito all'uso del nuovo documento commerciale considerato che dal 2020 con l'obbligo generalizzato della fattura elettronica e degli scontrini telematici (con l'eccezione degli specifici esoneri dettagliatamente previsti) è mandata in soffitta la ricevuta fiscale;

Pagina 15

PRASSI DELLA SETTIMANA: PRIMI CHIARIMENTI DAL "TELEFISCO 2020"

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE SUGLI OBBLIGHI CHE L'ESERCENTE HA QUANDO CONSEGNA DEI BENI AL CLIENTE O QUANDO COMPLETA UNA PRESTAZIONE IN NEGOZIO E DECIDE DI CERTIFICARE L'OPERAZIONE CON FATTURA IMMEDIATA; ESTEROMETRO E REGIME FORFETTARIO 2020**

Pagina 17

FLASH DI STAMPA

Alcuni articoli interessanti pubblicati nelle ultime settimane

Pagina 19

L'AGENZIA INTERPRETA

Alcune risoluzioni e circolari interessanti pubblicate nelle ultime settimane

Pagina 21

IL GIUDICE HA SENTENZIATO

Alcune pronunce interessanti pubblicate nelle ultime settimane

Pagina 22

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Contribuenti forfettari: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

I punti principali chiariti dall'Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario nel corso di Telefisco 2020 sono i seguenti:

- ◆ nel caso in cui al contribuente forfettario giunga per donazione o per successione una quota di partecipazione in una società di persone, questi ha tempo per dismetterlo entro la fine dell'anno. Quindi i contribuenti che nel 2019 hanno ricevuto una quota di partecipazione potevano dismetterla fino al 31 dicembre 2019 senza incorrere nella causa ostativa e la consecutiva fuoriuscita nel periodo d'imposta 2020.
- ◆ l'indennità di maternità non rientra tra i compensi da far concorrere ai fini del superamento del limite di 65.000 euro.
- ◆ i contribuenti in regime forfettario possono sostituire l'emissione dello scontrino elettronico e il connesso invio dei dati all'Agenzia delle Entrate con una fattura elettronica o cartacea.

Registrazione atti privati: modello F24 da marzo 2020

Con il provvedimento 18379 del 27 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha previsto che dal 2 marzo 2020 la registrazione degli atti privati avvenga con modello di pagamento F24 e non più F23. Tuttavia, è stato previsto un periodo transitorio pertanto fino al 31 agosto 2020, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24.

Iper ammortamento: ok anche per i beni temporaneamente all'estero

Nella Risposta all'interpello 14 del 24 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è un vincolo al beneficio dell'iper ammortamento il trasporto di un bene fuori dal territorio dello Stato se ha carattere temporaneo in virtù di un accordo derogativo tra le parti.

Tax free: se il corrispettivo è certificato da fattura non serve l'invio dei dati

Se il corrispettivo è certificato tramite l'emissione della fattura tax free non è necessario trasmettere i dati dei corrispettivi e emettere il documento commerciale. A fornire questo chiarimento è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 13 del 24 gennaio 2020.

Canone RAI over 75: pubblicati i modelli per esenzione e rimborso

Con il Provvedimento 18439 dell'Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2020 sono stati approvati e aggiornati:

- ◆ il modello, con le relative istruzioni, di dichiarazione sostitutiva da rendere ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i cittadini di età pari o superiore ai settantacinque anni.
- ◆ il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso del canone versato dai contribuenti in possesso dei requisiti di esenzione.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo:

- la Sentenza della Corte di Cassazione (3458 del 18.11.2019) che ha chiarito che l'amministratore che ha agito in nome e per conto di una società, risponde dei danni cagionati a quest'ultima, come conseguenza dei reati tributari commessi dallo stesso. Anche se la persona offesa dai reati tributari (cioè il titolare dell'interesse protetto) è l'Agenzia delle Entrate, la società, che sia stata a sua volta danneggiata dalle condotte poste in essere dall'amministratore, può costituirsi parte civile nel processo penale e ottenere il risarcimento dei danni subiti.


-L'Ordinanza della Corte di Cassazione, n. 1979, depositata il 29 gennaio 2020 che ha chiarito che la prescrizione della pretesa impositiva inizia a decorrere solo a seguito della definitività del provvedimento. Pertanto, ove il giudizio si sia estinto per mancata riassunzione dello stesso davanti al giudice del rinvio, il termine entro il quale è possibile notificare la cartella di pagamento comincia a decorrere dalla scadenza dell'omessa riassunzione.

Vi invitiamo a leggere nella nostra rubrica "Giurisprudenza" il commento alla predetta ordinanza n. 1979, depositata il 29 gennaio 2020.


SCHEMA INFORMATIVA

OGGETTO: IL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Con la Legge di bilancio 2020 (L.160/2019) viene innovata la disciplina del credito di imposta per acquisto beni strumentali normali e beni industria 4.0 (incluso il software) e il bonus per ricerca, sviluppo, innovazione di processo prodotto e design. Inoltre sono rifinanziate e emendate il credito formazione 4.0 e la nuova Sabatini. In questa scheda ci soffermiamo sul credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali.

CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	
<p>IL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI</p>	<p>La normativa del credito di imposta per acquisto beni strumentali è innovativa. Infatti se fino al 31/12/2018, l'agevolazione correlata era relativa all'iperammortamento, ossia il riconoscimento, ai fini fiscali di un maggior costo di acquisto del bene ammortizzabile, a partire dal 01/01/2019 è stato istituito un credito di imposta, variabile dal 6% al 40% dell'investimento sostenuto a seconda della tipologia di spesa.</p>
<p>AMBITO SOGGETTIVO DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'ambito soggettivo di tale agevolazione riguarda tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.</p> <p> In particolare sono ammessi anche i soggetti forfettari, precedentemente esclusi dalla misura agevolativa dell'iperammortamento.</p> <p>Inoltre, come si vedrà meglio di seguito, il credito di imposta del 6%, sugli investimenti "normali" (non industria 4.0, spetta anche ai professionisti e agli artisti.</p> <p>Vengono escluse le imprese soggette a liquidazione volontaria o procedure concorsuali.</p> <p>E' necessario rispettare la normativa sulla sicurezza del lavoro per potere accedere al beneficio, inoltre occorre il regolare adempimento della contribuzione in favore dei lavoratori.</p>
<p>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</p>	<p>Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei beni indicati all'articolo 164, comma 1 (autoveicoli e mezzi a motore) del testo unico delle imposte sui redditi¹, ◆ dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei

¹ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

	<p>coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ◆ dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. <p>Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>								
<p style="text-align: center;">CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>Come anticipato da quest'anno l'agevolazione è stata trasformata in credito d'imposta. In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="411 797 1426 1400"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INVESTIMENTI</th> <th style="text-align: center;">CREDITO D'IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>investimenti non aventi a oggetto beni Industria 4.0</td> <td>credito pari al 6%.</td> </tr> <tr> <td>Per gli investimenti aventi ad oggetto beni Industria 4.0, di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232</td> <td>credito di imposta, fino a 2,5 milioni di euro pari al 40%, oltre e fino ai 10 milioni pari al 20%. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni</td> </tr> <tr> <td>Per gli investimenti aventi ad oggetto software Industria 4.0</td> <td>credito d'imposta riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il credito di imposta è fruibile in compensazione in tre quote di pari importo a partire dall'esercizio successivo a quello dell'interconnessione funzionale del bene.</p> <p> Il credito di imposta in caso di cessione o trasferimento dello stesso all'estero deve essere riversato all'Erario entro il termine del saldo delle imposte sui redditi.</p> <p>Si ricorda che occorre avere versato, per usufruire delle agevolazioni 2020, almeno un acconto del 20% del costo del bene entro fine 2020, mentre per gli acconti versati entro il 2019 valgono le regole dell'iperammortamento 2019.</p>	INVESTIMENTI	CREDITO D'IMPOSTA	investimenti non aventi a oggetto beni Industria 4.0	credito pari al 6%.	Per gli investimenti aventi ad oggetto beni Industria 4.0, di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232	credito di imposta, fino a 2,5 milioni di euro pari al 40%, oltre e fino ai 10 milioni pari al 20%. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni	Per gli investimenti aventi ad oggetto software Industria 4.0	credito d'imposta riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
INVESTIMENTI	CREDITO D'IMPOSTA								
investimenti non aventi a oggetto beni Industria 4.0	credito pari al 6%.								
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni Industria 4.0, di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232	credito di imposta, fino a 2,5 milioni di euro pari al 40%, oltre e fino ai 10 milioni pari al 20%. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni								
Per gli investimenti aventi ad oggetto software Industria 4.0	credito d'imposta riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.								
<p style="text-align: center;">DOCUMENTAZIONE NECESSARIA</p>	<p>Per quanto riguarda la documentazione da produrre, è necessaria una perizia di un ingegnere o perito</p>								


	industriale, che attesti la rispondenza ai criteri di appartenenza per i beni Industria 4.0, se l'investimento supera i 300.000 euro.	
	Altrimenti è sufficiente produrre una autocertificazione, ai sensi della Bassanini, da parte del legale rappresentante, che attesta che i beni sono ricomprendibili nei requisiti di cui alle succitate tabelle A e B.	
	INVESTIMENTI	DOCUMENTAZIONE
	Fino a 300.000 euro	Autocertificazione legale rappresentante
Oltre 300.000 euro	Perizia di un ingegnere o di un perito industriale	



Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

SCHEMA INFORMATIVA

OGGETTO: COMPENSAZIONI E NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 ha innovato profondamente la disciplina della compensazione dei crediti fiscali. In questa scheda riepiloghiamo le novità sulla base dei primi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate durante la manifestazione di TELFISCO.

ELEMENTI SALIENTI DELLA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI	
LA STRETTA IN PILLOLE	<p>L'articolo 3 del decreto fiscale 2020 (DL 124/2019) ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; ◆ amplia il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, comprendendo anche i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA
CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONI	<p>Per i contribuenti che hanno ricevuto la notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti, a partire dalla data di notifica del provvedimento; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.</p> <p>Pertanto i predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso o essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.</p> <p>Per quanto riguarda i contribuenti a cui è stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (archivio Vies) è preclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</p> <p>Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle suddette disposizioni, il modello F24 viene scartato. Lo scarto verrà comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.</p> 
COMPENSAZIONE SOLO DOPO LA	<p>Al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, viene limitata la possibilità di compensare: per importi superiori a 5.000 euro annui, la</p>

<p>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</p>	<p>compensazione è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.</p> <p>Tale limitazione, già prevista per i crediti IVA, viene ampliata anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p> Le nuove disposizioni si applicano per i crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>Si segnala che nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d'imposta relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, potranno essere utilizzati in compensazione solo dieci giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque per Irpef, IRES, addizionali e Irap a partire dal mese di maggio come previsto dall'articolo 2, primo comma del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (e non quindi a partire dal 1° gennaio, come stabilito dalle norme vigenti). Per l'IVA non cambia la decorrenza della data di presentazione.</p> <table border="1" data-bbox="411 990 1423 1267"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SONO SOGGETTI AL NUOVO TERMINE DI DECORRENZA SE DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA</td> </tr> <tr> <td>Credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi</td> </tr> <tr> <td>Credito relativo all'IRAP</td> </tr> </tbody> </table> <p> E' stato chiarito dalla Risoluzione 110/E dell'Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019 che potranno essere usati in compensazione i crediti 2018 fino alla presentazione della dichiarazione relativa al 2019. Naturalmente per i crediti IVA l'obbligo di presentazione della dichiarazione vigeva già dal 2018.</p>	SONO SOGGETTI AL NUOVO TERMINE DI DECORRENZA SE DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000:	Credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA	Credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi	Credito relativo all' IRAP
SONO SOGGETTI AL NUOVO TERMINE DI DECORRENZA SE DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000:					
Credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA					
Credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi					
Credito relativo all' IRAP					
<p>UTILIZZO CANALI TELEMATICI</p>	<p>Per ogni tipo di compensazione occorre utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. La norma estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite F24. Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).</p> <p>Queste misure consentirebbero di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o</p>				

contributi e, eventualmente, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti, salvi quelli maturati in qualità di sostituto d'imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità.

L'Agenzia delle entrate è autorizzata a sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo

SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA
Credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
Credito relativo all'IRAP
Credito maturati in qualità di sostituto d'imposta
Credito d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

del credito.

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi i trenta giorni, la

REQUISITI NECESSARI AFFINCHÉ I CONTRIBUENTI POSSANO UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE (CON F24) I CREDITI RELATIVI A IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE
Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui
Obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA

delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettua

La risoluzione n. 110/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate precisa che il recupero da parte dei sostituti di imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente transitare per F24, non essendo più possibile la compensazione a scomputo delle ritenute.

SANZIONI

Le **sanzioni in caso di mancata esecuzione** della delega per somme in tutto o in parte non utilizzabili si applicano alle deleghe di pagamento presentate **a partire dal mese di marzo 2020**.

È esplicitamente esclusa l'applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

**CHIARIMENTI
AGENZIA DELLE
ENTRATE**

Di seguito ecco i **principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni nel corso di Telefisco 2020²**:

- ◆ **Crediti indicati nel quadro RU di natura agevolativa:** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali crediti non sono soggetti alla stretta prevista per gli importi maggiori di 5.000 euro in quanto la norma del decreto fiscale fa espresso riferimento ai crediti IVA, redditi, IRAP e addizionali senza menzionare i crediti derivanti da misure agevolative. Attenzione va però prestata al fatto che tali crediti ricadono nella nuova estensione all'obbligo di presentazione del modello di versamento F24 unicamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- ◆ **Ritenute operate nel mese di gennaio 2020:** la stretta introdotta dal decreto fiscale opera dal 1° gennaio 2020 quindi alle ritenute maturate a partire da tale mese. Pertanto con riferimento alle ritenute operate nel 2020 ma maturate nel mese di dicembre 2019 anche se la ritenuta ricade nel 2020 non è prevista la stretta.
- ◆ **Dichiarazione 2016 presentata nel 2019:** il credito d'imposta contenuto nella dichiarazione integrativa ultrannuale deve essere rigenerato nell'esercizio stesso in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Ad esempio se la dichiarazione integrativa del 2016 è stata presentata nel 2019, l'eventuale credito di imposta deve essere rigenerato nel modello REDDITI 2020 riferito al 2019, anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo diventato un credito 2019 rientra nei nuovi limiti introdotti dal decreto fiscale 2020, è quindi necessario attendere 10 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione. Nel corso di Telefisco 2020 è stato sottolineato come tali aspetti siano penalizzanti in termini di utilizzo del credito.

Forniamo inoltre le seguenti ulteriori precisazioni.

In particolare, le compensazioni per importi non superiori a € 5.000,00 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione; in pratica i "primi" 5.000 euro del credito possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo, **salvo la presentazione del modello F24 telematico con Entratel/Fisconline e non più con l'home banking.**

Il D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, cd. Decreto Fiscale 2020, ha rivisto le modalità di compensazione dei crediti nel modello F24, per importi superiore a € 5.000,00 maturati, obbligando ad applicare le stesse regole già previste per l'Iva.

Compensazione di crediti oltre € 5.000,00

Le compensazioni di importi superiori a € 5.000,00 devono, invece, essere precedute dalla dichiarazione annuale o dall'istanza da cui emerge il credito, e la presentazione del modello di pagamento F24 può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o istanza da cui emerge il credito).

Visto di conformità

Peraltro, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a € 5.000,00, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità per le dichiarazioni dalle quali emerge il credito, per poter effettuare la compensazione, salvo

² Incontro tra la stampa specializzata e gli esperti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza

gli esoneri previsti dal regime premiale ISA. La modifica è stata attuata sia per l'Iva sia per le imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap.

Esonero

Con gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), con attribuzione del punteggio sulla base di una scala di valori da 1 a 10, per il visto di conformità viene previsto un regime premiale.

Difatti, se il punteggio è almeno pari a 8, viene previsto:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti non superiori a 50.000 euro annui per l'Iva, maturati nel 2019, e a 20.000 euro per le imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018;
- l'esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito Iva infrannuale non superiore a 50.000 euro anni, per i primi tre trimestri del 2020;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità (o della prestazione della garanzia) sulla richiesta di rimborso del credito Iva annuale 2019 (o del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020), per un importo superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro all'anno.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

SCHEMA INFORMATIVA

OGGETTO: DETRAZIONE COLONNINE DI RICARICA MODELLO 730/2020

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione del **Modello 730/2020** prevedendo le modalità per indicare le spese sostenute nell'anno 2019 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Una delle novità contenute nel modello di dichiarazione 2020 riguarda la **possibilità di beneficiare della detrazione al 50% delle spese sostenute per le cd. "colonnine di ricarica" delle auto elettriche.**

In questa scheda vediamo a cosa prestare attenzione.

DETRAZIONE COLONNINE DI RICARICA MODELLO 730/2020	
COME FUNZIONA L'AGEVOLAZIONE	<p>Come anticipato, una delle novità del modello di dichiarazione 730/2020 inerente l'anno di imposta 2019 riguarda la possibilità di beneficiare della detrazione per le colonnine di ricarica delle auto elettriche.</p> <p>In particolare, nel Quadro E (Oneri e spese), alla Sezione III C (Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%) devono essere indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, tra le quali figurano anche le spese per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.</p> <p>Per beneficiare della detrazione è necessario aver sostenuto le spese nel periodo che va dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.</p> <p>Le spese sono quelle relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.</p> <p>Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.</p>
BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE	<p>Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.</p>
MODALITA' DI PAGAMENTO E CONSERVAZIONE DOCUMENTI	<p>I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.</p>

	La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente , per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.												
RIEPILOGO DETRAZIONE	Riepiloghiamo in questa tabella come funziona la detrazione nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2020:												
	<table border="1"> <tr> <td>IMPORTO DETRAZIONE</td> <td>50% fino ad un importo massimo di spesa di 3.000 euro</td> </tr> <tr> <td>DURATA DETRAZIONE</td> <td>10 rate annuali di pari importo</td> </tr> <tr> <td>SOSTENIMENTO DELLE SPESE</td> <td>Dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019</td> </tr> <tr> <td>SPESE COINVOLTE</td> <td>acquisto e Posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi 1.i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw 2. le opere funzionali alla realizzazione dell'intervento</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA DI PAGAMENTO</td> <td>bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)</td> </tr> </table>	IMPORTO DETRAZIONE	50% fino ad un importo massimo di spesa di 3.000 euro	DURATA DETRAZIONE	10 rate annuali di pari importo	SOSTENIMENTO DELLE SPESE	Dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019	SPESE COINVOLTE	acquisto e Posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi 1.i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw 2. le opere funzionali alla realizzazione dell'intervento	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)		
	IMPORTO DETRAZIONE	50% fino ad un importo massimo di spesa di 3.000 euro											
	DURATA DETRAZIONE	10 rate annuali di pari importo											
	SOSTENIMENTO DELLE SPESE	Dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019											
SPESE COINVOLTE	acquisto e Posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi 1.i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw 2. le opere funzionali alla realizzazione dell'intervento												
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)												
COMPILAZIONE MODELLO	<p>Nel Rigo E56 (Pace contributiva o colonnine per ricarica) bisogna quindi indicare le spese sostenute per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella colonna 1 il codice che identifica la spesa ◆ nella colonna 2 l'anno in cui è stata sostenuta la spesa; ◆ nella colonna 3 la spesa sostenuta. <p>Con riferimento all'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, il codice che identifica le relative spese (per le quali spetta la detrazione del 50 per cento) è il "2".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CODICE</th> <th>ANNO</th> <th>IMPORTO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E56 PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA</td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>		CODICE	ANNO	IMPORTO		1	2	3	E56 PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA			,00
	CODICE	ANNO	IMPORTO										
	1	2	3										
E56 PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA			,00										

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Corrispettivi e documento commerciale

L'attualità del documento commerciale all'inizio 2020

La ricevuta fiscale dopo quarant'anni di onorato servizio va in pensione. Prevista dall'art. 22 del DPR 633/72 assieme allo scontrino fiscale è stato il documento idoneo a documentare i corrispettivi percepiti quando non vi era emissione di fattura.

Dal 2020 l'obbligo generalizzato della fattura elettronica e degli scontrini telematici (con l'eccezione degli specifici esoneri dettagliatamente previsti) mandano in soffitta la ricevuta fiscale, ed ecco che si è posta la necessità di tirare fuori **il documento commerciale** per documentare determinate prestazioni quando l'utilizzo dello scontrino telematico o della fattura sono difficoltose.

Ma vediamo le caratteristiche del documento commerciale commentando brevemente gli articoli del decreto citato.

Le modalità di emissione del documento commerciale

Il documento commerciale può essere emesso dai soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 tenuti alla certificazione dei corrispettivi che dal 2020 sono diventati telematici, per documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate quando non si emette fattura.

Il documento commerciale può essere emesso con tre modalità:

- 1) mediante gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015)
- 2) su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità gestione e conservazione nel tempo.
- 3) Previo accordo con il destinatario, in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità

Caratteristiche del documento commerciale

Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Efficacia e caratteristiche commerciali e fiscali del documento

Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato e serve anche per attivare la garanzia del prodotto.

Può essere valido anche per documentare i costi, o per le persone fisiche detrarre gli oneri in dichiarazione, se contiene anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.

L'inserimento di questi ulteriori dati deve essere richiesto dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Effetti in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie

In materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale» prevista dal decreto 31 luglio 2015 del Ragioniere generale dello stato che all'art. 1 lett.m, ne dà la definizione:

m) "documento fiscale", le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

m) "scontrino parlante", lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

CHIARIMENTI DELLE ENTRATE A TELEFISCO

Tempi supplementari per l'esterometro di novembre 2019 che può essere presentato senza sanzioni entro il 31 gennaio 2020. Viene confermata la perfetta alternatività tra scontrino elettronico e fattura, consentendo ai commercianti e ai fornitori di servizi a domicilio (quali idraulici e parrucchieri) di utilizzare la fattura immediata (per giunta semplificata) per certificare i corrispettivi in luogo della memorizzazione e di invio tramite registratore telematico. L'invio della fattura immediata entro 12 giorni non obbliga l'esercente al rilascio della stessa al momento della consegna del bene o del completamento del servizio. Per i contribuenti in regime forfettario non è stato chiarito l'interessante punto in merito all'applicazione immediata o meno delle novità introdotte.

Questi sono tre importanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020 che sciolgono dubbi e perplessità che negli ultimi mesi erano stati sollevati da contribuenti ed esperti fiscali.

Esterometro

L'articolo 16, comma 1-bis, del DI 124/2019, come modificato dalla legge di conversione 157/2019 ha semplificato l'adempimento dell'esterometro modificandone la periodicità di presentazione da mensile a trimestrale. In particolare, mentre prima la comunicazione relativa a tutte le operazioni attive e passive, ad esclusione delle operazioni da e verso l'estero documentate con bolletta doganale, realizzate con soggetti non residenti, non stabiliti ancorché identificati ai fini Iva in Italia doveva essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo all'emissione o ricezione della fattura, adesso l'esterometro va inviato al fisco entro il mese successivo al trimestre. Quello che non risultava chiaro è se tale modifica potesse ricomprendere anche la comunicazione relativa al mese di novembre 2019.

Sanzione esclusa

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, essendo la legge di conversione entrata in vigore il 25 dicembre 2019, la stessa si applica a tutti gli adempimenti non ancora scaduti alla predetta data. Da ciò discende che oggi, 31 gennaio 2020, è l'ultimo giorno per presentare l'esterometro non solo relativo a dicembre, ma anche relativo a novembre 2019. In altre parole, i ritardatari di novembre non pagano sanzioni anche se presentano il modello oggi.

Alternatività fattura e scontrino

Le modalità di certificazione dei corrispettivi per tutti gli operatori di cui all'articolo 22 del Dpr 633/72 (vale a dire i commercianti al minuto, ma anche i prestatori a domicilio) deve essere documentato con la memorizzazione e l'invio telematico dei dati secondo le modalità fissate dall'articolo 2 del Dlgs 127/2015. Questa modalità, però, può essere alternativamente soddisfatta attraverso l'emissione di una fattura (a dire il vero il sistema Iva riconosce la fattura quale documento principe per certificare ogni operazione soggetta ad Iva). Questo principio, definitivamente chiarito dall'agenzia delle Entrate, comporta come conseguenza che il contribuente (nella richiesta si faceva riferimento espressamente a parrucchiere e idraulico) può liberamente scegliere se certificare il corrispettivo con memorizzazione e invio con registratore telematico ovvero con emissione della fattura. La specifica conseguenza ha un particolare effetto di semplificazione per tutti coloro che effettuano prestazioni a domicilio e comporta anche, per i forfettari, la possibilità di continuare a emettere, in luogo dello scontrino e della ricevuta fiscale la fattura (addirittura cartacea). Inoltre, tale fattura può essere emessa fino a 400 euro in modo semplificato.

«Immediata» entro 12 giorni

Un ulteriore importante chiarimento riguarda gli obblighi che l'esercente al dettaglio ha quando consegna dei beni al cliente ovvero quando completa una prestazione in negozio e decide di certificare l'operazione con fattura immediata. L'Agenzia chiarisce che in questo caso l'esercente non deve rilasciare il documento commerciale, e può predisporre ed inviare al SdI la fattura entro i 12 giorni successivi. Quindi è questo ha un rilievo anche per i controlli che può effettuare l'Amministrazione finanziaria fuori dagli esercizi commerciali in cui sia il cliente che il negoziante potrebbero essere sprovvisti di alcun documento. In effetti, quello che si consiglia al commerciante anche in una logica di tutela commerciale è di rilasciare sempre un documento al cliente che esce dal negozio anche una semplice ricevuta cartacea.

Regime forfettario 2020


Svicola l'Agenzia delle Entrate al vero punto chiave di questo Telefisco 2020 ovvero l'entrata in vigore della stretta al regime forfettario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). Infatti nel corso dell'incontro di ieri 30 gennaio 2020 organizzato dal Sole 24 ore tra l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e la stampa specializzata, non è stato chiarito l'interessante punto in merito all'applicazione immediata o meno delle novità introdotte.

A fornire una soluzione ci ha pensato il Dott. Tosoni che nel ribadire la forte delusione per il mancato chiarimento, consiglia una lettura restrittiva della stretta, cioè l'interpretazione secondo cui chi nel 2019 è incorso in una delle cause ostative introdotte dalla Legge di bilancio 2020, farebbe meglio a considerarsi fuoriuscito dal regime agevolato già dal 1° gennaio 2020.

Di seguito i punti principali degli altri chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario:

1. nel caso in cui al contribuente forfettario giunga per donazione o per successione una quota di partecipazione in una società di persone, questi ha tempo per dismetterlo entro la fine dell'anno. Quindi i contribuenti che nel 2019 hanno ricevuto una quota di partecipazione potevano dismetterla fino al 31 dicembre 2019 senza incorrere nella causa ostativa e la consecutiva fuoriuscita nel periodo d'imposta 2020. Attenzione però: se nel corso del periodo d'imposta il contribuente forfettario costituisce in maniera volontaria una società di persone, la causa ostativa si verifica.
2. l'indennità di maternità non rientra tra i compensi da far concorrere ai fini del superamento del limite di 65.000 euro. Il caso rappresenta un'eccezione in quanto in linea generale sono esclusi dai redditi fiscalmente rilevanti solo i redditi percepiti per invalidità permanente o morte. Infatti di solito emolumenti sostitutivi seguono la stessa tassazione dei redditi sostituiti.
3. i contribuenti in regime forfettario possono sostituire l'emissione dello scontrino elettronico e il connesso invio dei dati all'Agenzia delle Entrate con una fattura elettronica o cartacea. Tali contribuenti infatti sono vincolati all'emissione dello scontrino elettronico ma non della fattura elettronica.

Flash di stampa



Rivalutazione beni d'impresa	IL SOLE 24 ORE 20.01.20	La legge di Bilancio 2020 ha reso disponibile la rivalutazione dei beni strumentali e delle partecipazioni detenuti nel bilancio in corso al 31.12.2018, attraverso il riallineamento ai valori civili dei valori fiscali dei beni, con il versamento di un'imposta sostitutiva
Estromissione di immobili strumentali	IL SOLE 24 ORE 20.01.20	La legge di Bilancio 2020 ha previsto anche per quest'anno il beneficio fiscale legato all'estromissione degli immobili strumentali dell'impresa individuale
Soglie dichiarazione infedele	IL SOLE 24 ORE 21.01.20	Il D.L. 124/2019, ha modificato le soglie e le conseguenze legate alla dichiarazione infedele dei redditi e dell'Iva. Dalle modifiche emerge che il reato si verifica quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione
Affrancamento valori terreni	IL SOLE 24 ORE 21.01.20	La legge di Bilancio 2020 ha reintrodotto la possibilità di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto al 1.01.2020 ai terreni che si vogliono cedere in poco tempo, attraverso una perizia a asseverata di stima e versando entro il 30.06.2020 un'imposta sostitutiva pari all'11% del valore stimato
Reato omesso versamento post conversione D.L. 124/2019	IL SOLE 24 ORE 23.01.20	La legge di conversione del decreto fiscale ha aumentato le soglie inizialmente stabilite nella prima versione del decreto per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell'Iva
Nuovi obblighi negli appalti	IL SOLE 24 ORE 24.01.20 IL SOLE 24 ORE 26.01.20	Durante il video forum del 22.01.2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla nuova disciplina applicabile ai contratti di appalti, specificando che il riferimento del limite economico di 200.000 euro, al superamento del quale scattano i nuovi obblighi, è da intendersi rispetto al committente, che pone l'affidamento del compimento di una o più opere
Limiti compensazione dei crediti	IL SOLE 24 ORE	Durante il video forum del 22.01.2020 l'Agenzia delle Entrate

fiscali	24.01.20	ha specificato che i crediti mensili derivanti dal c.d. Bonus Renzi, non rientrano nella classificazione dei crediti per i quali è stato introdotto l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione per poter compensare importi superiori a 5.000 euro
Nuove cause ostative del regime forfetario	ITALIA OGGI 24.01.20	Le nuove cause ostative reintrodotte dalla L. 160/2019 per poter beneficiare del regime forfetario, entrano immediatamente in vigore. Per questo motivo, i soggetti che nel 2019 hanno superato i nuovi limiti si considerano esclusi dal regime a partire dal 01.01.2020
Mancanza di fatture elettroniche	ITALIA OGGI 25.01.20	Nell'ipotesi di mancanza di fattura elettronica non è ammessa la detraibilità dell'IVA, poiché non riconducibile a un soggetto titolare di partita IVA, mentre per quanto riguarda la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette vale quanto previsto dall'articolo 109, del TUIR sul principio di inerenza

L'Agenzia interpreta



Fattura riepilogativa	RISPOSTA 21.01.2020 N. 8/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha precisato che è possibile il mero rinvio a una lista riepilogativa, non necessariamente allegata al file Xml della e-fattura, per documentare natura, quantità e qualità di beni ceduti e servizi prestati
Software gestionali per l'utilizzo di negozi online	RISPOSTA 21.01.2020 N. 9/2020 PRINCIPIO DI DIRITTO N. 1/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta e il principio di diritto, ha precisato che sono esclusi dall'obbligo delle comunicazioni dei dati richiesti ai marketplace, i soggetti che forniscono software gestionali per la creazione e l'utilizzo di negozi online
Accise per depositi commerciali	RISOLUZIONE 22.01.2020 N. 01/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione è intervenuta sull'applicazione delle esenzioni stabilite all'art. 22 del Testo unico delle accise
Reverse charge e rappresentante fiscale	INTERPELLO 24.01.2020 N. 11	L'Agenzia delle Entrate, con l'Interpello citato, ha stabilito che il <i>reverse charge</i> prevale sull'identificazione diretta e sul rappresentante fiscale. Nell'ipotesi di <i>reverse charge</i> oggettivo, quale la cessione di rottami, l'assolvimento dell'imposta deve obbligatoriamente avvenire a carico del cessionario, anche nel caso in cui quest'ultimo non sia residente
Iper ammortamento e beni strumentali all'estero	INTERPELLO 24.01.2020 N. 14	L'Agenzia delle Entrate, con l'Interpello citato, ha precisato che non decadono dall'iper ammortamento i macchinari per l'edilizia interconnessi, concessi in noleggio e temporaneamente utilizzati presso cantieri esteri

Il Giudice ha sentenziato



Frode fiscale	CORTE DI CASSAZIONE N. 1998/2020	Considerando lo stretto legame esistente tra i consulenti e le aziende che emettono fatture false, si applica la condanna per frode fiscale a carico dell'imprenditore che le utilizza
Invalidità documenti nel processo tributario telematico	C.T.P DI BARI N. 3098/2019	Non hanno valore giuridico gli atti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione se pregiudicano le difese del contribuente a causa della costituzione a ridosso dell'udienza
Detassazione dei dividendi	CORTE DI CASSAZIONE N. 29635/2019 N. 30140/2019 N. 30347/2019	Il regime di detassazione integrale dei dividendi in entrata, previsto dalla Convenzione Italia-Germania, deve trovare applicazione in via prioritaria
Pace fiscale	CORTE DI CASSAZIONE N. 1151/2020	Il contribuente che sceglie di utilizzare la pace fiscale, beneficia dello stralcio del verbale per infrazioni al codice della strada, anche senza lo sgravio del concessionario della riscossione
Scomputo di crediti non riconosciuti	CORTE DI CASSAZIONE N. 25288/2019	È sufficiente scomputare i crediti prima non riconosciuti per beneficiare della cancellazione della pretesa del Fisco, sia riguardo ai crediti, sia per gli importi collegati
Demolizione dell'immobile abusivo	CORTE DI CASSAZIONE N. 844/2020	Demolire un'abitazione abusiva configura una legittima sanzione ripristinatoria e l'interesse con essa perseguito deve ritenersi prevalente sul diritto all'abitazione dell'immobile abusivamente realizzato
Redditometro per universitario	CORTE DI CASSAZIONE N. 23377/2019	Iscriversi all'università non impedisce lo svolgimento di un'attività lavorativa, con il relativo conseguimento di redditi non dichiarati, che possono essere determinati anche mediante accertamento sintetico in base agli indici previsti dai D.M. 10.09 e 19.11.1992
Interpelli disapplicativi	CORTE DI CASSAZIONE N. 1317/2020	Sono ammissibili gli interpelli disapplicativi di norme tributarie anche il giorno prima dello scadere del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
Accertamento basato su questionari ai clienti	CORTE DI CASSAZIONE N. 1299/2020	È legittimo l'accertamento a carico del professionista basato sui questionari inviati ai suoi clienti, senza preventiva notificazione dell'ispezione della Guardia di

Finanza

Scritture contabili per accertamenti
induttivi

CORTE DI CASSAZIONE
N. 28695/2020

Con scritture contabili si intende ogni tipo di documento che registri gli atti d'impresa, ovvero rappresenti la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'attività svolta, spettando al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.